



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

11/4 886/09

Udienza pubblica in
data 26/5/2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO
Espropriazione per
pubblico interesse

SEZIONI UNITE CIVILI

R.G.N. 1229/2008 e
4314/2008
cron. 14886
Rep. 4657

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Vincenzo Carbone	Primo Presidente
dott. Sergio Mattone	Presidente di sezione
dott. Enrico Papa	Presidente di sezione
dott. Alfredo Mensitieri	Consigliere
dott. Michele D'Alonzo	Consigliere
dott. Francesco Maria Fioretti	Consigliere
dott. Pasquale Picone	Consigliere
dott. Antonio Segreto	Consigliere
dott. Aniello Nappi	Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Rosario Scerbo, domiciliato in Roma, Lungotevere
della Vittoria 10, presso l'avv. P.Monte, rappre-
sentato e difeso dall'avv. A.Scola, come da mandato

in calce al ricorso

- ricorrente -

Contro

634

2009

Ministero della difesa, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'avvocatura generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende

- Controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso

la sentenza n. 711/2006 della Corte d'appello di Catanzaro, depositata il 16 novembre 2006

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

Udite le conclusioni del P.M., dr. A.Martone, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro s'è pronunciata in grado d'appello nella controversia insorta tra il Ministero della difesa e Rosario Scerbo in seguito alla revoca della dichiarazione di pubblica utilità delle progettate opere di ampliamento dell'aeroporto militare di Isola Capo Rizzuto e alla conseguente interruzione del procedimento di espropriazione dei terreni destinati a tali opere, già occupati in via d'urgenza dalla pubblica amministrazione.

Il Ministero della difesa aveva infatti convenuto in giudizio Rosario Scerbo dinanzi al Tribunale di



Catanzaro, chiedendone la condanna alla restituzione della somma di £. 461.304.000, versatagli in esecuzione di un accordo sull'indennità di espropriazione, divenuto poi inefficace in seguito all'interruzione del procedimento ablativo. Rosario Scerbo aveva resistito alla domanda, sostenendo che l'accordo aveva comportato l'immediato trasferimento della proprietà dei terreni occupati, sicché non era stato travolto dalla sopravvenuta revoca della dichiarazione di pubblica utilità; aveva comunque proposto domanda riconvenzionale per la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento della domanda proposta dal Ministero della difesa, aveva dichiarato inefficace l'accordo sull'indennità di espropriazione e condannato Rosario Scerbo a restituire la somma di €. 238.243,63, con gli interessi legali dalla domanda. Aveva però accolto parzialmente anche la domanda riconvenzionale, condannando il Ministero della difesa al pagamento in favore di Rosario Scerbo delle seguenti somme:

a) €. 42.707,86, oltre interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata, dalla data del



deposito della relazione di c.t.u. al soddisfo per danno emergente;

b) €. 106.351,59, oltre interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata, dalla data di deposito della predetta relazione, per lucro cessante sino all'anno 2000;

c) €. 8.236,31, oltre interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata, dalla data di deposito della predetta relazione, per lucro cessante relativo all'anno 2001;

d) €. 6.133,18 oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al soddisfo, per il danno futuro derivante dall'impossibilità di irrigazione del fondo a seguito del degrado della condotta idrica del Consorzio di bonifica.

Compensate poi interamente tra le parti le spese processuali, il tribunale aveva posto a totale carico del Ministero le spese di consulenza.

La Corte d'appello di Catanzaro, adita in via principale dal Ministero della difesa e in via incidentale da Rosario Scerbo, ha rigettato l'appello incidentale, confermando la condanna di Rosario Scerbo al pagamento della somma di €. 238.243,63; ma, in parziale accoglimento dell'appello principale, ha fissato al 19 febbraio 1996 la data di decorren-



za degli interessi legali dovuti da Rosario Scerbo su tale somma e ha determinato in complessivi €. 83.399,72, oltre interessi legali, la somma dovuta dal Ministero della difesa a Rosario Scerbo, ponendo a carico di entrambe le parti in pari misura le spese di c.t.u.

Hanno ritenuto i giudici d'appello che, revocata la dichiarazione di pubblica utilità, l'amministrazione aveva diritto alla restituzione di quanto anticipato a titolo di indennità di espropriazione, con gli interessi legali dalla costituzione in mora del debitore Rosario Scerbo. La revoca ebbe però effetti ex nunc, hanno precisato i giudici del merito, sicché a Rosario Scerbo spettava l'indennità per l'occupazione legittima dal 24 settembre 1990 al 22 aprile 1993 e il risarcimento dei danni cagionatigli durante tale periodo con la demolizione di un fabbricato e altri manufatti. Per l'occupazione successiva alla revoca della dichiarazione di pubblica utilità, a Rosario Scerbo spettava certo il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del fondo, ma solo fino al 29 ottobre 1996, data della notifica della seconda, incondizionata offerta in restituzione dell'immobile, che aveva costituito in mora il creditore. Né spettava a Ro-



sario Scerbo il risarcimento del danno futuro derivante dalla dedotta impossibilità di impiego della condotta idrica del Consorzio di bonifica, in quanto del tutto incerto.

Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione Rosario Scerbo e propone sei motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Ministero della difesa, che ha proposto altresì ricorso incidentale.

I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vengono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente principale eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Sostiene che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché insorta con riferimento all'utilizzazione di strumenti negoziali sostitutivi di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.

Il motivo è inammissibile.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, infatti, sono precluse dal giudicato, anche implicito, le questioni di giurisdizione non riproposte con specifici motivi di impugnazione anche



nelle fasi di merito (Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883, m. 604576, Cass., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27348, m. 605700).

In realtà l'art. 161 comma 1 c.p.c. prevede che "la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione". E secondo l'interpretazione prevalente questa regola, di conversione delle nullità in motivi d'impugnazione (Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 1979, n. 711), vale anche per le nullità insanabili, perché l'art. 158 c.p.c., nel prevedere come nullità appunto insanabili i vizi relativi alla costituzione del giudice e all'intervento del pubblico ministero, fa salva la disposizione dell'art. 161 c.p.c.

Si è sostenuto in senso contrario che il rinvio dell'art. 158 all'art. 161 c.p.c. non è limitato al primo comma, ma è esteso anche al secondo comma, che, per la mancata sottoscrizione della sentenza, deroga al principio di conversione delle nullità in motivi d'impugnazione. Sicché da un corretto coordinamento tra le due disposizioni dovrebbe desumersi che qualsiasi impugnazione legittimi di per sé il giudice a rilevare d'ufficio le nullità insana-



bili, quale che sia l'oggetto del giudizio d'impugnazione: perché dall'esclusione della rilevanza di qualsiasi nullità (tranne quella di cui all'art. 161 comma 2 c.p.c) in mancanza di un'impugnazione, non deriverebbe alcun limite alla rilevabilità della nullità insanabili, quando un'impugnazione sia stata effettivamente proposta.


Senonché questa interpretazione contrasta con l'art. 354 c.p.c., che non prevede la rimessione della causa dal giudice d'appello al giudice di primo grado nel caso di sentenza viziata a norma dell'art. 158 c.p.c., mentre prevede la rimessione nel caso di sentenza viziata a norma dell'art. 161 comma 2 c.p.c., così mostrando di distinguere l'inesistenza della sentenza per difetto di sottoscrizione dalle nullità anche insanabili che si convertono in motivi di impugnazione. E comunque l'art. 161 comma 1 c.p.c. prevede certamente che le nullità, anche insanabili, possono essere fatte valere solo con i mezzi di impugnazione. Ma prevede anche che tali nullità possano essere fatte valere soltanto secondo le regole proprie dell'appello e del ricorso per cassazione, così rinviando alla disciplina degli effetti devolutivi di tali impugnazio-



ni, che può risultare di per sé preclusiva della rilevabilità anche delle nullità insanabili.

Infatti è di solito riconosciuto in dottrina e in giurisprudenza che insanabili sono le nullità rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Come è indiscusso che solo il giudicato preclude la deducibilità delle nullità rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo. E poiché le questioni escluse dall'oggetto del giudizio d'impugnazione sono precluse dal giudicato interno, ne consegue che la disciplina dell'effetto devolutivo delle impugnazioni, destinata appunto a definire l'oggetto dei relativi giudizi, può precludere la rilevabilità anche delle nullità insanabili.

Anche il difetto di giurisdizione, dunque, benché determini un'invalidità insanabile, può essere dedotto o rilevato dal giudice d'appello solo nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione. Ma è indiscusso ormai, anche nel giudizio amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2013, Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3545), che l'oggetto del giudizio d'appello è definito dalle questioni effettivamente devolute dalle parti con specifici motivi d'impugnazione (Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498, m. 586371). Sicché la



questione di giurisdizione può essere riproposta nel giudizio di cassazione solo se sia stata devoluta al giudice d'appello in ragione dei motivi d'impugnazione specificamente dedotti.

Nel caso in esame, dunque, l'eccezione di difetto di giurisdizione è inammissibile, perché proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 345 c.p.c., per non avere la Corte di appello dichiarato inammissibile il gravame del Ministero della difesa, benché proposto per domande ed eccezioni nuove con riferimento a fatti estintivi e modificativi del diritto al risarcimento dei danni dedotto in riconvenzionale. Formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se l'omesso esame di tale punto conduca all'annullamento della sentenza impugnata e, dica in ogni caso, se le domande e le eccezioni svolte per la prima volta in appello, e contenenti quindi la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento dei fatti costitutivi e o estintivi del diritto fatto valere nel giudizio di primo grado, e la conseguente introduzione nel processo di un nuovo tema d'indagine comporti l'inammissibilità del gravame".



Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., perché il quesito non contiene alcun riferimento specifico alle eccezioni e domande che sarebbero state proposte per la prima volta in appello.

3.1- Con il terzo complesso motivo il ricorrente deduce:

a) violazione e/o falsa applicazione degli art. 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1212, 1216, 1173 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto la Corte di appello applicabili le norme sulla "mora credendi", "non applicando quelle sulla fonte delle obbligazioni, con quanto di conseguenza in ordine al vizio di ultrapetizione";

b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20, comma 3 legge n. 865 del 1971, "per avere erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la predetta norma, incorrendo peraltro, così, nel vizio di ultrapetizione";

c) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 76 legge n. 2359 del 1865 e dell'art. 2043 c.c., "per avere erroneamente ritenuto legittima l'occupazione d'urgenza e, comunque, fino alla data di dichiarazione di revoca di pubblica utilità, con esclusione della relativa responsabilità aquiliana";



d) violazione e/o falsa applicazione degli art. 1175 e 1375 c.c., "per avere ritenuto sussistenti gli estremi della violazione dei principi della correttezza e buona fede in capo al ricorrente" in violazione, peraltro, dell'art. 112 c.p.c.

Sostiene che né la comunicazione del 19 febbraio 1996 né l'intimazione del 23 ottobre 1996 potevano costituire offerta reale dell'immobile, per l'inesistenza della relativa obbligazione prima della pronuncia della sentenza "costitutiva e di accertamento" dell'inefficacia dell'accordo, richiesta dal Ministero della difesa come conseguenza della revoca della dichiarazione di pubblica utilità e quale promessa della condanna alla restituzione dell'indennità. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, anche l'offerta del 23 ottobre 1996 era condizionata alla restituzione dell'indennità e si riferiva a un bene che aveva subito trasformazioni, sicché non poteva egli essere considerato in malafede per non avere accettato la restituzione del bene.

Aggiunge che la revoca della dichiarazione di pubblica utilità era stata colposamente tardiva, visto che fin dal dicembre 1991 il progetto di ampliare l'aeroporto era stato abbandonato. Sicché è errata




la delimitazione del periodo di responsabilità aquiliana della P.A., sia per l'individuazione della decorrenza dalla revoca della dichiarazione di pubblica utilità, anziché dall'effettivo abbandono del progetto, sia per la cessazione al momento in cui si sarebbe perfezionata l'offerta reale, al perfezionamento della procedura ex art. 1216 c.c., con la nomina del sequestratario. Comunque, ai sensi dell'art. 1207 c.c., gli effetti della mora del creditore retroagiscono al giorno dell'offerta reale solo se questa è accertata con sentenza passata in giudicato.

Rileva infine che erroneamente l'indennità di occupazione legittima è stata determinata a norma dell'art. 20, comma 3, legge n. 865 del 1971, e senza le maggiorazioni di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 17, previste solo per il caso di cessione volontaria da parte di coltivatore diretto, perché la norma è stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale. Sicché la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, con riferimento all'indennità di espropriazione e senza alcuna maggiorazione, è viziata sia da ultrapetizione, in quanto non richie-



sta dalle parti, sia per illogicità e violazione dell'art. 76 legge n. 2359 del 1865.

Formula in conclusione i seguenti quesiti:

- a) "dica la Corte se in presenza di un negozio di diritto pubblico, nel caso di specie l'atto di concordamento del prezzo dell'indennità di esproprio, sul quale solo mediatamente incide il provvedimento di revoca della dichiarazione di p.u., possano trovare applicazione le norme relative alla mora del creditore (nonché di quelle di cui si lamenta la violazione sopra indicate) in assenza di un provvedimento giudiziale (nel caso di specie sentenza di primo grado) che ne accerti e ne dichiari l'inefficacia e sancisca di tal guisa le conseguenze che da tale accertamento derivano, avuto particolare riguardo ai reciproci obblighi";
- b) "dica altresì se vertendosi in materia di espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione di opere militari e, pertanto, operando il principio dell'automatica illegittimità dell'occupazione d'urgenza, per il solo motivo del venir meno delle esigenze che la sorreggevano, si configuri in capo all'amministrazione, ed ab origine, una responsabilità aquiliana (Cass. 20 ottobre 1994, n. 8567)";
- c) "dica la Corte se, come nel caso di specie, pur
- 

in presenza di una declaratoria d'illegittimità costituzionale e nell'ipotesi in cui l'indennità di espropriazione sia stata determinata a norma dell'art. 17 della legge 20 ottobre 1971, n. 865, sia applicabile l'art. 20, comma 3 L. n. 865/1971".

3.2- I quesiti così formulati sintetizzano solo alcune delle molteplici censure proposte dal ricorrente, che vanno pertanto dichiarate inammissibili per la parte in cui ai quesiti non sono riferibili (Cass., sez. un., 16 marzo 2009, n. 6317).

3.3- Quanto al primo quesito, deve riconoscersi, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'ammissibilità della mora del creditore rispetto alle obbligazioni nascenti dall'accordo amichevole stipulato dalle parti per la determinazione dell'indennità di espropriazione.

E' giurisprudenza consolidata di questa corte, infatti, che il negozio di diritto pubblico stipulato per la sola determinazione dell'indennità di espropriazione tra il privato e la pubblica amministrazione espropriante, non avendo anche efficacia traslativa del diritto di proprietà, è condizionato alla conclusione del procedimento di espropriazione e resta caducato se il procedimento non si perfeziona nelle forme previste dalla legge (Cass., sez.



I, 10 maggio 1966, n. 1194, m. 322391, Cass., sez. I, 20 settembre 2001, n. 11864, m. 549362). Deve pertanto ritenersi che, con la revoca della dichiarazione di pubblica utilità, risultò preclusa la conclusione del procedimento di espropriazione avviato nei confronti di Rosario Scerbo e si realizzò la condizione risolutiva della convenzione di determinazione della relativa indennità. Sicché, verificatasi la condizione dalla quale dipendevano le reciproche obbligazioni di restituzione, fu valida l'offerta che costituì in mora il creditore Rosario Scerbo (art. 1208, comma 1, n. 5 c.c.).

3.4- Palesemente infondata è la censura cui si riferisce il secondo quesito.

Il ricorrente sostiene che, vertendosi in materia di opere militari, il venir meno delle relative esigenze di pubblica utilità rende illegittima ab origine l'occupazione d'urgenza e responsabile la pubblica amministrazione.

E' indiscusso tuttavia nella giurisprudenza anche amministrativa che ha effetti ex nunc la revoca per ragioni di merito del provvedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6316, Cass., sez. I, 29 maggio 2003, n. 8593, m. 563719). E quindi non danno luogo a responsabilità



aquiliana gli atti e i comportamenti precedenti la revoca della dichiarazione di pubblica utilità.

3.5- Inammissibile è la censura cui si riferisce il terzo quesito, con la quale il ricorrente sostiene che l'indennità di occupazione legittima non poteva essere determinata a norma dell'art. 20 comma 3 legge n. 865 del 1971.

Premesso infatti che l'art. 20 comma 3 della legge n. 865 del 1971 è tuttora applicabile all'espropriazione di fondi agricoli, anche dopo la sentenza costituzionale n. 5 del 1980 (Cass., sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23279, m. 592947), va rilevato che nel caso in esame i giudici del merito hanno calcolato l'indennità di occupazione legittima in ragione di un dodicesimo dell'intera indennità di espropriazione convenuta tra le parti, non in un dodicesimo dell'indennità calcolata a norma dell'art. 16 della legge, come prescrive il citato art. 20, comma 3. Sicché il motivo non è riferibile a un'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

4. Con il quarto motivo il ricorrente principale deduce violazione e/o falsa applicazione degli art. 1207 comma 2, 1775, 1375, 2043 c.c.

Lamenta che la corte di appello abbia erroneamente considerato l'occupazione legittima sino alla revo-



ca della dichiarazione di pubblica utilità e illegittima sino all'intimazione a riprendere possesso del bene. Sostiene che l'occupazione doveva invece essere considerata illegittima sin dall'origine e che l'illegittimità si protrasse fino alla consegna dell'immobile al sequestratario a norma dell'art. 1216 comma 2 c.c. nel gennaio 2000.

Lamenta altresì che sia stato escluso il danno futuro connesso all'impossibilità di irrigazione per il degrado della condotta idrica del Consorzio di bonifica, accertato dai consulenti tecnici d'ufficio.

Formula i seguenti quesiti:

a) "Dica la Corte se, come nel caso in esame, l'obbligazione risarcitoria abbia natura di debito di valore, e pertanto implichi l'automatica rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dalla data della sua liquidità".

b) "Dica altresì se, in ipotesi quale quella di specie, innanzi alla certezza di un dato storico quale l'inutilizzabilità di un bene per causa imputabile al debitore, sia configurabile un danno futuro e, in presenza di un criterio di valutazione tecnicamente ineccepibile e non illogico, ne sia possibile la risarcibilità".



Il motivo è inammissibile.

Come già chiarito, l'occupazione fu legittima prima della revoca della dichiarazione di pubblica utilità; e la sopravvenuta illegittimità dell'occupazione, conseguente a quella revoca, cessò con l'offerta reale dell'immobile.

Tanto premesso quale conseguenza del rigetto del terzo motivo, il quarto motivo risulta per il resto inammissibile, perché entrambi i quesiti che lo sintetizzano sono del tutto astratti e generici:

- a) il primo quesito, perché presuppone la già esclusa illegittimità ab origine dell'occupazione;
- b) il secondo quesito perché presuppone la prova di un danno futuro, esclusa dai giudici del merito con statuizione non censurata specificamente.

5. Il quinto e il sesto motivo del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello abbia erroneamente posto a carico di entrambe le parti in pari misura le spese della c.t.u. espletata in primo grado.

Formula il seguente principio di diritto: "dica la Corte se, innanzi alla soccombenza di una parte re-



lativamente alla domanda riconvenzionale proposta dall'altra, sia legittima la condanna della prima alle spese di c.t.u. ad essa domanda correlata".

Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., lamentando che la corte d'appello abbia erroneamente determinato la decorrenza degli interessi sulla somma dovuta in restituzione dell'indennità di espropriazione già percepita.

Sostiene che le norme sulla "mora accipiendi" non operano nel caso di specie e che, in materia d'indebito oggettivo, gli interessi e le somme dovute per maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c. decorrono dalla domanda, anziché dalla data del pagamento della somma indebita, se il creditore non provi la malafede dell'"accipiens".

È fondato il sesto motivo, che va esaminato con precedenza rispetto al quinto.


Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, "nell'ipotesi d'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., il debito dell'accipiens, a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora



del debitore, atteso che all'indebitito si applica la tutela prevista per il possessore in buona fede - in senso soggettivo - dall'art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda" (Cass., sez. III, 4 marzo 2005, n. 4745, m. 579737, Cass., sez. III, 28 gennaio 2004, n. 1581, m. 576422). Sicché l'art. 2033 c.c., applicabile anche nel caso in cui sia sopravvenuta la causa che renda indebitito il pagamento (Cass., sez. III, 23 febbraio 2006, n. 3994, m. 587531), esclude che la decorrenza degli interessi possa essere anticipata rispetto al momento della proposizione della domanda giudiziale.

Ne consegue che erroneamente la corte d'appello ha fissato la decorrenza degli interessi dalla data della costituzione in mora del debitore Scerbo anziché dalla data della domanda.

In accoglimento del sesto motivo la sentenza impugnata va pertanto cassata. Ma la cassazione va disposta senza rinvio, perché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, questa corte può decidere nel merito, statuendo che decorrono dalla



data della domanda giudiziale (30 aprile 1999) gli interessi sulla somma di €. 238.243,63 dovuta da Rosario Scerbo in restituzione al Ministero della Difesa.

L'accoglimento del sesto motivo comporta l'assorbimento del quinto, perché la decisione nel merito rende necessaria la liquidazione in questa sede delle spese dell'intero giudizio.

6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale l'amministrazione deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2043 e 1224 c.c.

Sostiene che la propria responsabilità ex art. 2043 c.c., ove pure esistente, doveva comunque essere limitata al periodo tra la revoca della dichiarazione di pubblica utilità e la data della prima intimazione a riprendere il possesso del suo fondo rivolta a Rosario Scerbo, dalla quale del resto la Corte di appello aveva fatto decorrere anche la mora dell'intimato in ordine alla sua obbligazione di restituzione dell'indennità già percepita.

Formula il seguente quesito: "dica la Corte se il periodo di occupazione sine titulo del fondo, fonte della conseguente obbligazione risarcitoria del danno aquiliano patito dalla ricorrente, possa es-



sere ricompreso nel periodo che va dalla data di revoca della dichiarazione di pubblica utilità alla prima offerta di restituzione del cespite, valendo quale primo atto del procedimento di costituzione in mora del debitore".

Il motivo è infondato.

Non risulta infatti censurata in sé la valutazione che ha indotto la corte d'appello a ritenere valida quale offerta reale della prestazione dovuta dall'amministrazione solo la seconda intimazione rivolta a Rosario Scerbo e non la prima. Né tale valutazione è incompatibile con l'ulteriore e diverso accertamento circa l'idoneità della prima intimazione quale valida costituzione in mora di Rosario Scerbo rispetto alla sua obbligazione di restituzione. Sono infatti diversi i presupposti di validità delle costituzioni in mora del debitore e del creditore. E la corte d'appello ha plausibilmente ritenuto la prima intimazione inidonea a costituire in mora il creditore Rosario Scerbo, perché non incondizionata.

7. Considerata la particolarità del caso e la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.



P.Q.M.


La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il terzo motivo, accoglie il sesto, dichiara assorbito il quinto.

Rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, statuisce che gli interessi sulla somma di €. 238.243,63, dovuta in restituzione da Rosario Scerbo al Ministero della difesa decorrano dalla data della domanda giudiziale (30 aprile 1999).

Compensa integralmente le spese dell'intero giudizio.

Roma, 26 maggio 2009

Il Presidente

 (dr. Vincenzo Carbone)

Il consigliere relatore
 (dr. Aniello Nappi)



IL CANCELLIERE
 Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria
 25 GIU. 2009

